

Noema
Iskteriva

LEGISLAZIONE NAZIONALE

L45 boss
cpe

Decreto Legge - 06/07/2011, n.98

Gazzetta Ufficiale: 06/07/2011, n.155

Vigente dal 17/07/2020

EPIGRAFE

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98 (in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 155). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111. - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (MANOVRA ECONOMICA 2) (A)

(A) In riferimento al presente Decreto Legge vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2011 n. 40/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2011 n. 41/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 80/E del 04 agosto 2011; Circolare - INPS 28 settembre 2011 n. 122; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 settembre 2011 n. 98/E; Circolare Ministero della Difesa 07 ottobre 2011 n. 68304; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 ottobre 2011 n. 101/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 ottobre 2011 n. 48/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 ottobre 2011 n. 46/E; Circolare Ministero dell'Interno 11 ottobre 2011 n. 1853; Circolare ENPALS 11 novembre 2011 n. 13; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 181/E del 08 novembre 2011; Circolare Presidenza del consiglio dei ministri (vari dipartimenti) n. 13 del 11 novembre 2011; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2011 n. 107/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2011 n. 109/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2011 n. 110/E; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 novembre 2011 n. 187/E; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 05 gennaio 2012 n. AS901; Circolare INPS 30 dicembre 2011 n.

168; Messaggio INPS 12 gennaio 2012 n. 709; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 marzo 2012 n. 7/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 n. 8/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 marzo 2012 n. 10/E; Circolare Inps 21 marzo 2012 n. 43; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 aprile 2012 n. 37/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2012 n. 52/E; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2012 n. 70/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 maggio 2012 n. 17/E; Circolare Inps 14 giugno 2012 n. 84; Circolare Inps 14 giugno 2012 n. 82; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 giugno 2012 n. 61/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2012 n. 25/E; Circolare Agenzia delle Entrate 11 luglio 2012, n. 30/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 luglio 2012 n. 77/E; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 12 settembre 2012 n. 140; Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 novembre 2012 n. 99/E; Messaggio INPS 04 gennaio 2013 n. 220; Circolare Agenzia del Demanio 12 dicembre 2012 n. 106387; Messaggio INPS 28 febbraio 2013 n. 3549, Circolare Agenzia del Demanio 9 dicembre 2013, n. 29348, Circolare Agenzia del Demanio 9 dicembre 2013, n. 29349.

TITOLO II

Titolo II DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

Articolo 38

Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."

b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente:

"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195 (1) .

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni (2) .

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma

primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilita', i motivi della contestazione.

[Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.]"
(3) ;

2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;

c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";

d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";

2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:

"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni." (A).

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto (4) (B).
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 2529 (5) .
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. "

(6) .

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilità. [Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente] (7) .

8. All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente" sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta della

predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile" (8) .

(A) In riferimento al presente numero vedi: Messaggio INPS 04 gennaio 2013, n. 220.

(B) In riferimento al presente numero vedi: Messaggio INPS 04 gennaio 2013, n. 220.

[1] Capoverso modificato dall'articolo 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in sede di conversione.

[2] Capoverso modificato dall'articolo 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in sede di conversione.

[3] Capoverso modificato dall'articolo 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in sede di conversione.

[4] Capoverso soppresso dall'articolo 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in sede di conversione.

[5] La Corte Costituzionale, con sentenza 2 aprile 2014, n. 69 (in Gazz.Uff., 9 aprile, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[6] Comma modificato dall'articolo 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in sede di conversione.

[7] Comma modificato dall'articolo 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in sede di conversione e successivamente dall'articolo 43, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come rettificato con Comunicato 23 luglio 2020 (in Gazz. Uff., 23 luglio 2020, n. 184).

[8] Comma modificato dall'articolo 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in sede di conversione.

MASSIMA

Cassazione civile sez. lav. - 24/10/2018, n. 27010

Controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità

Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2018

MASSIMA

Cassazione civile sez. lav. - 27/04/2015, n. 8533

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - - in genere

Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso. Tale accertamento, qualora divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, il quale dovrà limitarsi all'accertamento dei requisiti giuridico-economici. Non di meno l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. - che l'accertamento medico legale risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2015, 28 aprile NOTA (s.m.) (nota di: LEVERONE)

No nuova domanda in caso
di revoca del beneficio ma
impieg. verbale secondo le regole generali

 DeJure

Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 09/05/2022, n. 14561


In caso di revoca di una prestazione assistenziale, non è indispensabile presentare una nuova domanda prima di agire giudizialmente

Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa (fattispecie relativa alla revoca di un'indennità di accompagnamento concessa ad un invalido, disposta dall'Inps a seguito di visita medica di revisione, che accertava come non fossero più sussistenti i requisiti sanitari necessari per l'attribuzione della prestazione assistenziale).

Fonte:

Diritto & Giustizia 2022, 10 maggio (nota di: Luca Tantalò)

Improprietà di rinvio per
previa domanda "coverture"

 DeJure

Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione civile sez. lav. - 12/03/2004, n. 5149

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - - improponibilità e improcedibilità

In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli art. 8 l. 11 agosto 1973 n. 533 e 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. Ne consegue che, integrando la previa presentazione della domanda amministrativa, non un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitari, reddituale e di incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa), la circostanza che l'ente tenuto alla prestazione non abbia tempestivamente dedotto la mancanza della domanda amministrativa non preclude la possibilità di proporre l'eccezione stessa in appello e al giudice di rilevare d'ufficio il temporaneo difetto di giurisdizione.

Fonte:

Giust. civ. Mass. 2004, 3

ROSA VERRASTRO

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2022

12/12/2022

se certificato medico allegato
è vero non va le domande
e l'è -) valida la domanda

Ipotesi evocata dal medico
che "ha agito" e responsabile
fe modello

 DeJure
Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione civile sez. lav. - 04/10/2019, n. 24896

Prestazioni previdenziali ed assistenziali: requisito della previa presentazione della domanda amministrativa

In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2019

No ricorso libertà in Cassazione
del dec. di omologazione

 DeJure

Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione civile sez. lav. - 04/05/2015, n. 8878

CASSAZIONE CIVILE - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - - ordinanze e decreti

Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., quinto comma, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché le conclusioni dell'accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, prima dell'emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Inps avverso il decreto di omologazione dell'accertamento delle condizioni sanitarie, in quanto l'Istituto non aveva avanzato tempestive contestazioni, così da impedire l'emissione stessa del decreto di omologazione).

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2015

ROSA VERRASTRO

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2022

12/12/2022

Art 111 Cost: contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà
personale è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge -

Si rievocabilità ex art Cost
in Cass. solo su "stakepau"
sulle spese oltre decreto di omologazione

 DeJure

Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione civile sez. VI - 17/03/2014, n. 6085

LAVORO SUBORDINATO (Controversie individuali di) - Accertamento tecnico preventivo

In tema di procedimento di cui all' art. 445 bis cod. proc. civ. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali nelle materie ivi indicate, avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u. è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2014

Errore materiale e dec. di omologazione

DeJure

Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione civile sez. VI - 22/12/2016, n. 26758

Difformità del decreto di omologazione ex art. 445-bis c.p.c. dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni e procedura di correzione di errore materiale

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologazione che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione.

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2017

Se non fa rinvii critici però poi fa
ok. ok solitamente



MASSIMA

Cassazione civile sez. VI - 07/06/2018, n. 14880

Accertamento tecnico preventivo e dichiarazione di dissenso

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento, nell'ambito del quale, al fine di impedire la ratifica dell'esito finale della consulenza, è previsto il rimedio della dichiarazione di dissenso cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, c.p.c.

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2018

Interesse ad agire
e sez. di "mero
accertamento"

DeJure

Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 20/12/2006, n. 27187

PROCEDIMENTO CIVILE - Interesse ad agire

Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto. (In applicazione del principio soprariportato, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del g.o. su questioni interpretative relative a clausole contrattuali attinenti alla base di calcolo della pensione di ex dipendenti delle Ferrovie dello stato, spettando tale interpretazione alla Corte dei conti, giudice fornito di giurisdizione sulla domanda).

Fonte:

Giust. civ. Mass. 2006, 12

Foro amm. CDS 2007, 3, 817 (s.m)

ROSA VERRASTRO

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2022

12/12/2022

Es 67% inv fms esec'ap
ticket con ist. di AFF